CAMERA DEI DEPUTATI N. 2456

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMALFITANO, GIORDANO, BROCCA, BARTOCCI, BUCALOSSI, DI GIESI, VILLARI, MARTINI MARIA ELETTA

Presentata l'11 ottobre 1978

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia delle contribuzioni dello Stato alle Accademie e alle Istituzioni culturali è oggetto ormai da lunghi anni di un acceso dibattito che occorre infine concretizzare in provvedimenti normativi.

La lunga, ma proficua, discussione su una più organica sistemazione giuridico-amministrativa degli Enti ed Istituti culturali fa approdare alla convinzione della opportunità di prevedere la redazione di un elenco nel quale dovrebbero essere ricomprese tutte le istituzioni finora sottoposte alla vigilanza di amministrazioni diverse.

La redazione di questo elenco, una sorta di vero e proprio censimento, e la contemporanea previsione e definizione del contributo statale concesso, potrebbe avvenire con decreto presidenziale su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.

Si ritiene infatti che il Ministero per i beni culturali e ambientali, istituito con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, sia oggi l'amministrazione più qualificata per arrivare alla determinazione, che consegue alla vigilanza amministrativa delle attività svolte, delle istituzioni culturali.

Il presente progetto di legge mira proprio a regolamentare finalmente la materia in esame e conseguentemente anche ad adeguare la struttura dell'organo consultivo del predetto Ministero, e cioè del Consiglio nazionale per i beni culturali e

ambientali, conformemente all'impegno di doverosa vigilanza che lo Stato deve esercitare circa l'attività delle istituzioni culturali cui contribuisce in via ordinaria.

L'articolo 1 prevede la indicazione in una tabella da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, di tutte le istituzioni culturali cui lo Stato intenderà contribuire e del relativo importo di contribuzione.

Sono fatte salve comunque le contribuzioni straordinarie per speciali manifestazioni che rientrino nella competenza di Ministeri diversi da quello per i beni culturali.

L'articolo 2 contiene la norma che trasferisce al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali (assegni e contributi dovuti per legge), gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del bilancio dello Stato e relativi agli enti di cui alla predetta tabella; aumenta la dotazione del capitolo in relazione alle prevedibili necessità per l'adeguamento delle contribuzioni ai fini di una opportuna garanzia di efficienza e funzionamento delle istituzioni culturali; garantisce la verifica delle attività degli enti con l'attribuzione della vigilanza al Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà presentare, ogni triennio, alle Camere una relazione sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi presentati dai singoli istituti.

L'articolo 3 prevede l'adeguamento del capitolo 1606 (sussidi ad accademie, a corpi scientifici e letterari, a società e ad enti culturali varî) e detta criterî specifici cui attenersi ai fini della concessione di contributi.

Comunicazione del riparto dello stanziamento è data alle Camere dal Ministero per i beni culturali e ambientali all'inizio di ogni esercizio finanziario.

L'articolo 4 adegua la struttura del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con la immissione di rappresentanti di istituti culturali (6 elettivi e 2 di scelta del Ministro) e con la costituzione di un apposito Comitato di settore per gli Istituti culturali, che dovrà affiancare, con il proprio parere, il Ministro in tutte le decisioni concernenti gli istituti culturali di cui al presente progetto di legge.

L'articolo 5 concerne la norma finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le istituzioni culturali che usufruiscono dei contributi ordinari dello Stato saranno indicate nella tabella da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1978.

La tabella indicherà anche la misura del contributo a favore di ogni singola istituzione culturale.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamento a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni straordinarie in occasione di particolari manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato concernenti in tutto o in parte le istituzioni culturali di cui alla tabella sono trasferiti nel capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti.

Resta ferma la vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali ove prevista dalle norme istitutive degli enti.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione ai fini di pubblica utilità dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e che dispongano delle attrezzature essenziali per lo svolgimento delle loro attività.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il competente Comitato di settore può sospendere con suo decreto motivato l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente.

Lo stanziamento compreso nel capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1979 è aumentato della somma di lire 2.300.000.000.

ART. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1979 il capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è aumentato di lire 1.000 milioni.

Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può concedere annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 luglio 1977, n. 616.

La concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente per ogni triennio al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa della attività svolta e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature essenziali per l'attuazione di tale programma.

All'inizio di ogni esercizio finanziario il Ministro per i beni culturali e ambientali comunica alle Camere il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo.

Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il competente Comitato di settore del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 4.

All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera:

« *i*) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e due scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti ».

ART. 5.

Il Comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di Comitato di settore per i beni librari.

È costituito il Comitato di settore per gli istituti culturali.

Nella prima applicazione della presente legge i membri di cui al primo comma, lettera *i*), durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Al maggior onere di lire 3.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.